



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0023(COD)

29.4.2015

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Relatore per parere: Michael Cramer

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva sull'uso dei dati dei passeggeri, presentata dalla Commissione, è intesa a sostituire la procedura legislativa in vista dell'adozione di una decisione quadro in materia, divenuta ormai obsoleta con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Sebbene si sia tenuto conto di alcune delle critiche formulate alla proposta del 2008, permangono comunque forti riserve in merito alla necessità e alla proporzionalità della misura in oggetto, riserve manifestate dal Garante europeo della protezione dei dati¹, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali² e dal Servizio giuridico del Consiglio³. È opportuno modificare la proposta in esame in modo che risponda ai criteri di necessità e di proporzionalità. Come dimostra ad esempio la sentenza sulla conservazione dei dati pronunciata dalla Corte costituzionale rumena⁴, non vi è neppure la certezza che negli Stati membri possa essere recepito un atto dell'Unione così controverso in ragione delle sue pesanti incidenze sui diritti fondamentali. Nella propria sentenza sulla conservazione dei dati⁵, la Corte costituzionale federale tedesca ha lanciato un chiaro monito, sottolineando che ulteriori misure di conservazione dei dati – tra cui quelle adottate a livello di Unione – potrebbero oltrepassare il limite cumulativo assoluto al di là del quale finirebbero per essere sorvegliate anche persone assolutamente al di sopra di ogni sospetto, in spregio ai diritti fondamentali.

I costi legati alla conservazione dei dati sono ingenti: nel 2007 la Commissione ha stimato che i costi di installazione una tantum (esclusi quelli di funzionamento) sono ammontati a 614.833.187 EUR. I costi d'installazione per le compagnie aeree dell'Unione europea (escludendo quelle di paesi terzi) ammonterebbero a 11.647.116 EUR, con costi annuali di esercizio pari a 2.250.080 EUR per la metodologia PUSH applicata due volte per passeggero.

Il relatore per parere propone di incaricare la Commissione di condurre uno studio sulla questione dei costi, proponendo eventualmente delle misure.

Onde garantire la proporzionalità della direttiva, il relatore per parere propone di ridurre l'ambito di applicazione:

- l'analisi dei dati PNR deve essere effettuata unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo, i quali devono essere definiti più precisamente e limitarsi alle situazioni descritte all'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI. Non è necessario includere i reati di cui agli articoli da 2 a 4 della predetta direttiva, dal momento che nel concetto di "prevenzione" di un reato di terrorismo rientrano anche la preparazione, l'organizzazione, ecc. di un siffatto reato;

¹ Vedasi

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03.25_eJustice_IT.pdf.

² Vedasi <http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf>.

³ Benché la relazione non sia stata pubblicata, è comunque consultabile al seguente indirizzo: <http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf>

⁴ Decisione n. 1258 dell'8 ottobre 2009: http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

⁵ Decisione del 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.

- i dati dei passeggeri non dovrebbero inoltre essere analizzati in relazione ai "reati gravi" cui si fa riferimento nella proposta in esame, giacché la definizione di tali "reato grave" è fin troppo ampia: in essa rientrano anche i reati "ordinari", quali le frodi, come pure i "reati minori", la cui inclusione, secondo la Commissione, sarebbe contraria al principio di proporzionalità (si veda l'articolo 2, lettera h));
- occorre altresì definire con maggiore precisione le metodologie utilizzate per il trattamento dei dati (articolo 4);
- il trasferimento dei dati (articoli 7 e 8) dovrebbe limitarsi ai casi in cui ciò risulti indispensabile per prevenire, accertare, indagare e perseguire un determinato reato terroristico e, nel caso di paesi terzi, dovrebbe essere vincolato a idonee garanzie in materia di protezione dei dati;
- la durata di conservazione dei dati andrebbe sensibilmente ridotta. Il periodo proposto di 30 giorni tiene conto delle riserve espresse in materia di diritti fondamentali, evocate poc'anzi, e dovrebbe essere sufficiente in caso di gravi sospetti o minacce imminenti. Per quanto riguarda i dati più vecchi, le autorità nazionali possono accedere in qualsiasi momento, in caso di sospetti motivati e nel rispetto della legalità, ai dati conservati per diversi mesi presso le compagnie aeree o nei sistemi di prenotazione. A tal fine non è necessaria una nuova base giuridica;
- è opportuno rafforzare il diritto dei passeggeri alla sicurezza e alla riservatezza dei dati, come pure il diritto di accesso, di rettifica, cancellazione o blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale. Occorre in particolare migliorare il diritto di accesso, che risulta fortemente limitato nella direttiva quadro. Il relatore per parere propone di applicare al trattamento dei dati PNR le norme nazionali basate sulla direttiva 95/46/CE, sebbene quest'ultima non si applichi, in linea di principio, alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri (si veda l'articolo 3 della direttiva in questione). Infine, occorre individuare una soluzione al problema della protezione dei dati nel settore della giustizia e degli affari interni a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
- dovrebbero essere trasmessi unicamente i dati necessari alle finalità della direttiva in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate disciplina la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR *sono necessari* per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e *i* reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR *possono essere strumenti utili* per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e *determinati tipi di* reati gravi *di natura transnazionale*, e rafforzare così la sicurezza interna.

Motivazione

I "reati gravi di natura transnazionale", in particolare la tratta di esseri umani e il traffico illegale di stupefacenti e di armi, sono anch'essi tipi di reati pertinenti e gravi la cui prevenzione può essere facilitata dall'uso dei dati PNR. Limitando il campo di applicazione della direttiva con la soppressione di "reati gravi", l'uso dei dati PNR si concentra sui reati transnazionali dove detti dati sono più pertinenti ed efficaci.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR **aiutano** le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per **raccogliere** prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR **possono aiutare** le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi **di natura transnazionale**, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per **trovare le** prove **necessarie** e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone “non note”, ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il relatore per parere propone di limitare l'uso dei dati PNR di tutti i passeggeri unicamente all'obiettivo di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo, effettuando

confronti con banche dati, in particolare, di soggetti ricercati (articolo 4, lettera b)) o su richiesta delle autorità competenti in casi specifici (articolo 4, lettera c)).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei. ***Qualora i vettori aerei abitualmente non raccolgano dati nel normale svolgimento delle loro attività a fini commerciali, essi non dovrebbero essere tenuti a elaborare processi di raccolta dei dati in questione.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ***del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.*** Gli Stati membri ***possono tuttavia*** escludere i reati ***minori*** per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. ***È altresì***

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e che la definizione di reati gravi ***di natura transnazionale*** sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ***e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.*** Gli Stati membri ***devono*** escludere i reati per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Gli elenchi di dati PNR richiesti***, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali ***dei cittadini***, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali ***elenchi*** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) ***I dati del codice di prenotazione PNR*** da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, ***elencati nell'allegato della presente direttiva***, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali ***delle persone***, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali ***raccolte di dati*** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Motivazione

Nella versione inglese, il termine "required" può creare confusione dato che i vettori aerei raccolgono i dati PNR di cui dispongono nell'esercizio normale delle loro attività. Non è opportuno imporre ai vettori l'obbligo di ottenere o conservare dati aggiuntivi sui passeggeri così come non si deve imporre ai passeggeri l'obbligo di fornire più dati rispetto a quelli normalmente previsti dai vettori nello svolgimento della loro attività.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati **richiesti** all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. **È opinione condivisa che** il metodo "push" **offra** un livello più elevato di protezione dei dati e **debba essere** obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. Il metodo "push" **offre** un livello più elevato di protezione dei dati e **dovrebbe diventare** obbligatorio **due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva** per tutti i vettori aerei **che procedono già alla raccolta e al trattamento dei dati PNR a fini commerciali e operano voli internazionali a destinazione o in provenienza del territorio degli Stati membri. Nel caso in cui i dati PNR siano gestiti dagli operatori del servizio telematico di prenotazione (CRS), si applica il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che

non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. ***In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.***

non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR.

Motivazione

A volte la responsabilità non ricadrà sui vettori aerei, ma sui paesi terzi che non forniscono i dati PNR di cui dispongono. Le sanzioni dovranno essere dissuasive, efficaci e proporzionate, come previsto nella prima parte del considerando. Pertanto, la seconda parte può risultare sproporzionata o contraddittoria rispetto alla prima, che contempla ogni tipo di sanzione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale quali definiti nella presente direttiva***. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale scambio di dati PNR tra autorità di

polizia e giudiziaria.

polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi *anonimi* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi *impersonali* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI"), **e con la direttiva**

quadro 2008/977/GAI").

95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.

¹**GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.**

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI **e alla direttiva 95/46/CE.**

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri devono provvedere affinché i costi delle misure

per l'uso dei dati PNR non siano fatti ricadere sui passeggeri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

soppresso

Motivazione

Onde garantire la certezza del diritto sia per la protezione dei dati dei passeggeri che per gli interessi economici degli operatori, gli Stati membri non dovrebbero raccogliere dati PNR diversi da quelli contemplati nel regolamento in esame.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) Il trasferimento dei dati PNR dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulti indispensabile per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati concreti di terrorismo e, nel caso di paesi terzi, dovrebbe essere subordinato all'esistenza di idonee salvaguardie in materia di protezione dei dati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque anni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi dopo un periodo brevissimo**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **tre mesi**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; **dopo un periodo brevissimo** i dati devono essere **mascherati e resi inaccessibili tranne che per un numero molto limitato e ristretto di membri del personale** e sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e **i** reati gravi **conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e**

Emendamento

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e **determinati tipi di** reati gravi **di natura transnazionale quali definiti all'articolo 2, lettera i), e all'articolo 4, paragrafo 2;**

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

soppresso

Motivazione

Coperto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quale emendato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva non possono essere trattati in caso di reati minori che sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo inferiore a tre anni ai sensi al diritto nazionale di uno Stato membro.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica ai voli all'interno dell'Unione né a mezzi di trasporto diversi dagli aeromobili.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, **compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;**

Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo;

Motivazione

L'inclusione dei voli di trasferimento o di transito implica l'aggiunta dei voli interni all'UE nel campo di applicazione della direttiva.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfert équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2) S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'atterrissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero, **raccolte e conservate su formato elettronico dai vettori aerei nel normale svolgimento delle loro attività**, comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi

stesse funzionalità;

di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Motivazione

Onde evitare di aggiungere oneri costosi sui vettori aerei che a loro volta si tradurrebbero in costi per i passeggeri/consumatori.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *richiesti* alla banca dati dell'autorità richiedente;

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i *loro* dati PNR *raccolti elencati nell'allegato della presente direttiva* alla banca dati dell'autorità richiedente;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità richiedente accede direttamente alla base di dati del sistema di prenotazione delle compagnie aeree e ne estrae i dati dei passeggeri;

Motivazione

Una definizione del metodo "pull" sembra necessaria in quanto la proposta della Commissione vi fa riferimento più volte.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i ***seguenti*** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio: ***tratta di esseri umani, traffico illegale di sostanze stupefacenti e traffico illegale di armi, munizioni ed esplosivi***, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o

1. Ciascuno Stato membro istituisce o

designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La conservazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR relativi ai passeggeri su voli internazionali sono effettuati esclusivamente nel territorio dell'Unione. La legislazione applicabile a tali procedure è pertanto la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I costi di raccolta, trattamento e trasferimento dei dati PNR sono a carico degli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri

Emendamento

b) procedere a un'ulteriore valutazione dei passeggeri – che può essere effettuata prima dell'arrivo o della partenza prevista dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 – per i quali sussiste il sospetto, fondato su elementi di fatto, che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati,

provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati PNR può essere disposto solo da un organo giudiziario competente dello Stato membro su richiesta dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Tale procedimento può essere disposto anche dall'Unità d'informazione sui passeggeri, ma solo nel caso in cui essa individui un pericolo dovuto al ritardo ("periculum in mora").

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettere a) e b)**, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettera b)**, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di

interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che **già** li

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei **che raccolgono già i dati PNR dei loro passeggeri** trasferiscano (secondo il metodo "push") i dati PNR definiti

raccogliono, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *alle* Unità d'informazione sui passeggeri *di tutti gli Stati membri interessati*.

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

e

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che li raccolgano *nel normale svolgimento delle loro attività*, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *esclusivamente all'*Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro *di destinazione finale*.

1 bis. Gli Stati membri non obbligano i vettori aerei a raccogliere dati PNR diversi da quelli che già raccolgono. I vettori aerei non trasferiscono dati PNR diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera c), ed elencati nell'allegato. I vettori aerei non sono responsabili per l'accuratezza e la completezza dei dati forniti dai passeggeri, tranne nel caso in cui non abbiano esercitato ragionevole diligenza per assicurare che i dati raccolti siano accurati e corretti.

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico *da parte dei vettori aerei*, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

a) *una volta* da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

e

b) *una volta* immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

3. Gli Stati membri **possono consentire** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui

3. Gli Stati membri **consentono** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento

1. 1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale. Tali trasferimenti si limitano esclusivamente ai dati necessari in un caso specifico per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di un reato di terrorismo o un reato grave di natura transnazionale e sono giustificati per iscritto**. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui

passaggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di

passaggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati **è rigorosamente limitata ai dati necessari in casi specifici**. Essa può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale ed è giustificata per iscritto**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi **di natura transnazionale. La richiesta in questione è giustificata per iscritto**.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di

qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi **di natura transnazionale**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. **Tali richieste si limitano esclusivamente ai dati necessari nel caso specifico per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di un reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale e sono giustificati per iscritto.**

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria **europea e internazionale, in particolare Europol e le unità nazionali ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in

casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Motivazione

I dati personali dei passeggeri aerei non dovrebbero essere scambiati sistematicamente. Lo scambio di tali dati dovrebbe essere rigorosamente limitato e riguardare casi specifici di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo e le richieste di tali dati dovrebbero essere motivate per iscritto onde consentirne la verifica.

Per lo scambio di informazioni è opportuno utilizzare i canali già esistenti. Si dovrebbe perciò menzionare esplicitamente Europol.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

- a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo **accetta di trasferire** i dati **ad un altro paese terzo** soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva **e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.**

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo **unicamente sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo in questione**, soltanto caso per caso e se:

-a) sono soddisfatte, mutatis mutandis, tutte le condizioni di cui all'articolo 7,

- a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo **garantisce che userà** i dati soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva. **È vietato il trasferimento da parte del paese terzo in questione verso un altro paese terzo.**
- d) il paese terzo riconosce ai cittadini dell'Unione, senza ritardi o costi eccessivi, gli stessi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e risarcimento in materia di dati PNR applicabili nell'Unione;***

e) il paese terzo garantisce un analogo e adeguato livello di protezione dei dati PNR.

Motivazione

I dati PNR dovrebbero essere trasmessi a paesi terzi soltanto in presenza di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

soppresso

Motivazione

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on

retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al **paragrafo 2**. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al **paragrafo 1**. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali **aventi per oggetto una determinata persona o un determinato gruppo di persone**, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Motivazione

L'obbligo di cancellare i dati dopo cinque anni dovrebbe essere definitivo. La deroga qui prevista è effettivamente opportuna, ma occorre chiarire che la conservazione dei dati al di là dei cinque anni può essere ammessa solo nel caso di indagini concernenti persone o gruppi di persone determinati. La formulazione proposta dalla Commissione, "specifiche indagini o azioni penali", potrebbe anche riferirsi a un numero indeterminato di persone.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto **per** il tempo necessario **a** informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito

Emendamento

Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**, sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. **Ove** l'esito di

di un'operazione automatizzata di riscontro, **anche qualora** risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, **è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che** i dati di riferimento **non siano stati ancora** cancellati **in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.**

un'operazione automatizzata di riscontro risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, i dati di riferimento **sono comunque rettificati o** cancellati **dalla relativa banca dati.**

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto **prescritto dagli orientamenti dell'ICAO relativi ai dati PNR** o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. **A un vettore aereo non possono essere applicate sanzioni quando le autorità di un paese terzo non gli consentono di trasferire i dati PNR.**

Motivazione

Il formato richiesto dovrebbe essere quello omologato su scala mondiale e riconosciuto dall'ICAO (documento 9944) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Le differenze esistenti tra le legislazioni dei paesi terzi in materia di trasferimento di dati impongono questo chiarimento.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva. ***I vettori aerei che ottengono i recapiti dei passeggeri attraverso un'agenzia di viaggi non possono utilizzarli a fini commerciali.***

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove le disposizioni adottate ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE riconoscano ai passeggeri diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o blocco dei dati, di compensazione e ricorso giurisdizionale, di riservatezza del trattamento e di sicurezza dei dati maggiori di quelli sanciti ai paragrafi 1 e 2, si applicano tali disposizioni.

Motivazione

Alcuni dei diritti degli interessati sono trattati in maniera più adeguata dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di informazione degli interessati.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento **da parte delle unità d'informazione sui passeggeri** di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Motivazione

Nell'ambito della prevenzione e dell'individuazione di reati terroristici e reati gravi, il filtraggio o il trattamento dei PNR non è a carico delle compagnie aeree ma delle unità d'informazione sui passeggeri.

I vettori aerei dispongono di tali informazioni nella misura in cui sono loro fornite dai passeggeri.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutti i trattamenti di dati PNR **effettuati dai vettori aerei**, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora

siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Motivazione

Il presente paragrafo fa riferimento ai dati PNR trasferiti alle Unità d'informazione sui passeggeri, e non ai dati PNR di cui dispongono i vettori aerei.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alla protezione di tutti i dati vanno applicati standard di sicurezza particolarmente elevati, che tengano conto degli ultimi sviluppi del dibattito a livello di esperti in materia di protezione dei dati e siano costantemente aggiornati alla luce delle nuove conoscenze. In tutte le decisioni sugli standard di sicurezza da applicare, agli aspetti economici è attribuita tutt'al più un'importanza secondaria.

Occorre in particolare prevedere l'impiego di una procedura di crittografia, costantemente aggiornata in base agli sviluppi tecnologici, la quale assicuri

– che i sistemi di trattamento dei dati non possono essere utilizzati da persone non autorizzate;

– che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce il loro diritto d'accesso, e che i dati personali, nel corso del trattamento, dell'utilizzazione e della conservazione, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;

– che i dati personali, nel corso della loro trasmissione elettronica, del loro trasporto

o della loro conservazione su supporti, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione e che sia possibile verificare e accertare a quali autorità è previsto il trasferimento di dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati.

Deve essere garantita la possibilità di verificare e accertare a posteriori se e da chi dati personali siano stati immessi o modificati nei sistemi di trattamento dei dati o rimossi da tali sistemi.

Deve essere garantito che i dati personali il cui trattamento è stato dato in appalto possano essere trattati esclusivamente in modo conforme alle istruzioni dell'ente appaltante.

Deve essere garantita la protezione dei dati personali dalla distruzione o dalla perdita accidentali.

Deve essere garantita la possibilità di trattare separatamente dati raccolti per scopi diversi.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR *all'*Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, *in particolare* il diritto

Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR *alle* Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi *di natura transnazionale*, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei

di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizione del pubblico.

dati, *quali il diritto di accedere, rettificare, cancellare e bloccare i dati* e il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizione del pubblico.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare le misure relative alla protezione dei dati personali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Costi

*Entro il ... *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'incidenza finanziaria della presente direttiva. La relazione è incentrata in particolare sui costi sostenuti dai passeggeri, dai vettori aerei e dai venditori di biglietti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta ad armonizzare la divisione degli oneri finanziari tra le autorità pubbliche e i vettori aerei nell'intera Unione.*

** GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Motivazione

La questione dei costi dovrebbe essere trattata nella direttiva in esame.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. ***Nell'adottare tali disposizioni, gli Stati membri si attengono ai principi generali del diritto dell'Unione e ai requisiti di necessità e proporzionalità.*** Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1**

Testo della Commissione

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 56

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave **di natura transnazionale** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Allegato – punto 12

Testo della Commissione

(12) **Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua**

Emendamento

(12) le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni

*o lingue parlate, nome e recapito
dell'accompagnatore alla partenza e
relazione con il minore, nome e recapito
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione
con il minore, agente alla partenza e
all'arrivo)*

PROCEDURA

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| Titolo | Usò dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) | | |
| Riferimenti | COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) | | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 14.2.2011 | | |
| Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | TRAN 14.2.2011 | | |
| Relatore(i) Nomina | Eva Lichtenberger 21.3.2011 | | |
| Esame in commissione | 11.7.2011 | 10.10.2011 | 21.11.2011 |
| Approvazione | 22.11.2011 | | |
| Esito della votazione finale | +: -: 0: | 25 15 1 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle | | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils | | |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Pablo Zalba Bidegain | | |

PROCEDURA

| | |
|---|---|
| Titolo | Usò dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) |
| Riferimenti | COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 14.2.2011 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | TRAN 14.2.2011 |
| Relatore per parere Nomina | Michael Cramer 17.3.2015 |
| Approvazione | 17.3.2015 |
| Esito | Approvato, cfr. processo verbale |
| Membri titolari presenti | Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke |
| Supplenti presenti | Ivo Belet, Rosa D'Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen |